

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 046/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 024/CGF – RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 2011

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 36.000,00 ALL'A.S.D. SAN CESAREO CALCIO, A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS/NOIF RELATIVO AL CALCIATORE MOSCARDELLI DAVIDE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 27/D del 27.5.2011)

Con atto 21.6.2011, ritualmente inoltrato il giorno successivo alla Corte di Giustizia Federale, all'ASD San Cesareo ed al calciatore Davide Moscardelli, l'A.C. Chievo Verona S.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche del 27.5.2011, pubblicata nel Com. Uff. n. 27/D e trasmessale con raccomandata 17.6.2011, che aveva confermato l'importo del premio alla carriera in € 36.000,00 quantificato dall'Ufficio Lavoro e Premi presso la F.I.G.C. in favore dell'A.S.D. San Cesareo, n relazione all'esordio nella massima serie del calciatore Davide Moscardelli in occasione dell'incontro Chievo Verona/Catania.

La reclamante avanzava un solo motivo di censura, dolendosi del fatto, meramente processuale, che la decisione del primo Giudice e, prim'ancora dell'Ufficio Lavoro e Premi presso la F.I.G.C., sarebbe intervenuta sulla base dei semplici tabulati rilasciati dagli Uffici Periferici della F.I.G.C., mentre non sarebbe stata prodotta la tessera o cartellino del calciatore che, a suo dire, avrebbe dovuto costituire l'unico ed imprescindibile elemento di prova.

Il reclamo è infondato e come tale, va rigettato.

La Commissione Vertenze Economiche aveva dato ampia, esauriente, logica e condivisibile motivazione in relazione alla prova necessaria per determinare il premio alla carriera, ritenendo sufficienti al riguardo i tabulati rilasciati dagli Uffici Periferici della F.I.G.C. e ciò, sia perché espressamente previsto dalla circolare n. 7 in data 4.9.2007 della Lega Nazionale Dilettanti, sia perché vi è sostanziale differenza nelle previsioni probatorie, per la fattispecie del premio alla carriera di cui all'art. 99 bis N.O.I.F. e la fattispecie del premio alla preparazione di cui all'art. 96 N.O.I.F..

D'altronde la reclamante, al di là della non condivisibile eccezione di natura meramente formale, non è stata in grado di contrapporre e provare una differente tesi, diretta a dimostrare che il calciatore Davide Moscardelli negli anni 1995/1996 e 1996/1997 abbia potuto militare in società diversa dall'A.S.D. San Cesareo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 18.000,00 ALLA S.S. ROMULEA, A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS/NOIF RELATIVO AL CALCIATORE MOSCARDELLI DAVIDE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 27/D del 27.5.2011)

Con atto 21.6.2011, ritualmente inoltrato il giorno successivo alla Corte di Giustizia Federale, alla S.S. Romulea ed al calciatore Davide Moscardelli, l'A.C. Chievo Verona S.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche del 27.5.2011, pubblicata nel Com. Uff. n. 27/D e trasmessale con raccomandata 17.6.2011, che aveva confermato l'importo del premio alla carriera in €18.000,00, quantificato dall'Ufficio Lavoro e Premi presso la F.I.G.C. in favore della S.S. Romulea, in relazione all'esordio nella massima serie del calciatore Davide Moscardelli, in occasione dell'incontro Chievo Verona/Catania.

La reclamante avanzava un solo motivo di censura, dolendosi del fatto, meramente processuale, che la decisione del primo Giudice e, prim'ancora dell'Ufficio Lavoro e Premi presso la F.I.G.C., fosse intervenuta sulla base dei tabulati rilasciati dagli Uffici Periferici della F.I.G.C., mentre non sarebbe stata prodotta la tessera o cartellino del calciatore che, a suo dire, avrebbe dovuto costituire l'unico ed imprescindibile elemento di prova.

Il reclamo è infondato e, come tale, va rigettato.

La Commissione Vertenze Economiche aveva dato ampia, esauriente, logica e condivisibile motivazione in relazione alla prova necessaria per determinare il premio alla carriera, ritenendo sufficienti al riguardo i tabulati rilasciati dagli Uffici Periferici della F.I.G.C. e ciò, sia perché espressamente previsto dalla circolare n. 7 in data 4.9.2007 della Lega Nazionale Dilettanti, sia perché vi è sostanziale differenza nelle previsioni probatorie, per la fattispecie del premio alla carriera di cui all'art. 99 bis N.O.I.F. e la fattispecie del premio alla preparazione di cui all'art. 96 N.O.I.F..

D'altronde la reclamante, al di là della non condivisibile eccezione di natura meramente formale, non è stata in grado di contrapporre e provare una differente tesi, diretta a dimostrare che il calciatore Davide Moscardelli nell'anno 1994/1995 abbia potuto militare in società diversa dalla S.S. Romulea.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 54.000,00 ALL'A.S. GIADA MACCARESE, A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS/NOIF RELATIVO AL CALCIATORE MOSCARDELLI DAVIDE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 27/D del 27.5.2011)

La Commissione Vertenze Economiche respingeva, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27/D del 27.5.2011, il ricorso proposto dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l. contro la società A.S. Giada Maccarese avverso la certificazione del premio alla carriera (ex art. 99 bis N.O.I.F.) emessa dall'ufficio lavoro e premi F.I.G.C. relativamente al calciatore Moscardelli Davide.

Avverso tale provvedimento la suddetta società ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.6.2011.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.7.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli

che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 20 settembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete